

REGOLAMENTO CONSIGLIO NAZIONALE CONSULENTI LAVORO
(In vigore dal 1° febbraio 1991)

CAPO I
DELLA COSTITUZIONE E DEL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE

ART. 1

Insediamiento del Consiglio - Entrata in carica dei Consiglieri

I proclamati eletti a Consigliere nazionale devono darne accettazione, dichiarando di non trovarsi in stato di incompatibilità. Essi assumono i poteri inerenti alla funzione con l'insediamento del nuovo Consiglio che avviene secondo quanto previsto dall'art. 19 delle norme per la elezione del Consiglio Nazionale approvate l'8 marzo 1990 e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data delle elezioni.

ART. 2

Sostituzione dei componenti il Consiglio Nazionale

Le surroghe di cui al secondo comma dell'art. 20 della legge 12/79 devono essere poste all'ordine del giorno del primo Consiglio Nazionale utile.

ART. 3

Del Presidente e del Vice Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio Nazionale, esercita le attribuzioni a lui conferite dalla legge e dai regolamenti o altre norme, cura l'attuazione delle delibere approvate e coordina l'attività del Consiglio Nazionale. In caso di suo impedimento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Il Presidente ha facoltà di delegare compiti al Vice Presidente e, sentito quest'ultimo, ad un singolo consigliere.

ART. 4

Ufficio di Presidenza

Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere compongono l'Ufficio di Presidenza.

ART. 5

Costituzione di Commissioni consiliari e nomina di Consiglieri delegati

Il Consiglio Nazionale, nel perseguimento delle sue finalità istituzionali, può deliberare la costituzione di Commissioni composte da tre consiglieri o la nomina di consiglieri delegati. Nelle delibere di costituzione delle Commissioni e di conferimento delle deleghe, saranno specificate le materie, le funzioni e la durata dell'incarico, sarà anche nominato il Consigliere con funzioni di coordinatore della Commissione. Le Commissioni, non appena nominate, si riuniscono e designano, se del caso, il segretario. Su segnalazione delle Commissioni e dei Consiglieri delegati, il Consiglio Nazionale può nominare, quali loro coadiutori o consulenti, uno o più esperti esterni. Il Consiglio Nazionale, nell'attribuzione degli incarichi, si informerà al principio del coinvolgimento di tutti i suoi componenti.

ART. 6

Convocazione del Consiglio

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante lettera raccomandata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. La lettera dovrà essere spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione e sarà preceduta da avviso telegrafico recante il giorno, l'ora e il luogo della riunione stessa. Sempre nel rispetto del termine di almeno quindici giorni e nei casi di urgenza di quello di cinque previsto nel successivo quarto comma, il Consiglio può essere convocato anche a mezzo fax. In tal caso il verbale e la documentazione di cui al successivo capoverso vengono inviati tempestivamente con lettera semplice di accompagnamento. Alla lettera di convocazione vanno allegati copia del verbale della riunione precedente e ogni altro documento utile per l'esame e la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione dovrà essere inviata per conoscenza ai Ministeri Vigilanti, ai Consigli provinciali, all'Ente di Previdenza e Assistenza Consulenti Lavoro, alle Organizzazioni Sindacali della Categoria ed altri Enti ed Organismi eventualmente interessati. Il Consiglio, in caso di urgenza, può essere convocato dal Presidente, telegraficamente, con preavviso di almeno cinque giorni. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti assistono alle adunanze del Consiglio Nazionale.

ART. 7

Convocazione su richiesta dei Consiglieri

Il Consiglio Nazionale può anche essere convocato su richiesta di almeno cinque consiglieri, ai sensi dell'art. 24 legge 12/79. La richiesta deve essere effettuata per iscritto e sottoscritta da tutti i richiedenti e deve contenere gli argomenti specifici per i quali viene avanzata.

ART. 8

Ordine del giorno

L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente di concerto con gli altri componenti l'Ufficio di Presidenza e deve prevedere di norma una relazione di aggiornamento dei coordinatori delle Commissioni e dei Consiglieri delegati. Ciascun Consigliere può proporre argomenti, richiedendone per iscritto l'inserimento nel primo ordine del giorno utile.

ART. 9

Deposito e consultazione degli atti

I fascicoli relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono a disposizione, presso la sede del Consiglio Nazionale, dei Consiglieri che volessero prenderne visione.

ART. 10

Luogo delle riunioni

Le riunioni del Consiglio Nazionale e degli organismi di cui agli artt. 4 e 5 hanno luogo di norma presso la sede del Consiglio stesso. Per esigenze, circostanze o finalità particolari possono essere deliberate riunioni in sedi diverse, sia nel territorio nazionale che in quello della Comunità Europea.

CAPO II
DELLO SVOLGIMENTO E DELLA DISCIPLINA DELLE RIUNIONI CONSILIARI

ART. 11
Presidenza delle adunanze

Salvo le eccezioni di legge la presidenza delle adunanze è assunta dal Presidente del Consiglio Nazionale. In caso di impedimento la presidenza compete al Vice Presidente; ove anche questi sia assente o impedito la riunione non può aver luogo ed il Consiglio deve essere riconvocato.

ART. 12
Apertura dell'adunanza – Validità

All'ora stabilita nella lettera di convocazione il Presidente invita il Segretario a fare l'appello nominale dei Consiglieri, allo scopo di stabilire se è stato raggiunto il numero legale, pari alla maggioranza dei componenti il Consiglio Nazionale. Se il numero legale non è raggiunto entro un'ora da quella fissata nell'avviso, la seduta non può aver luogo. Il termine di un'ora può essere prorogato dal Presidente o dal Vice Presidente, in caso di ritardo giustificato da causa di forza maggiore. Qualora la seduta non abbia luogo, è redatto verbale con la indicazione dei motivi. Se durante la riunione viene a mancare il numero legale, la seduta viene sospesa per un massimo di trenta minuti, allo scadere dei quali il Presidente dichiara sciolta la seduta qualora il numero legale non si sia ricostituito.

ART. 13
Argomenti ammessi alla trattazione

Esaurite le formalità preliminari il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Proposte o questioni non comprese nell'ordine del giorno della convocazione non possono essere poste in discussione. Il Consiglio Nazionale può tuttavia deliberare di introdurre ulteriori argomenti all'ordine del giorno soltanto se al momento della propria proposta siano presenti tutti i Consiglieri. Ciascun argomento posto all'ordine del giorno verrà introdotto da un relatore, che sarà il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario od il Tesoriere se l'interesse dell'argomento in discussione è legato alla carica istituzionale che essi rivestono, oppure il Consigliere che ne ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno, un Consigliere designato dal Presidente negli altri casi.

ART. 14
Ordine della trattazione degli argomenti

La trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno avviene secondo la relativa numerazione. Eccezionalmente, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, il Consiglio, in qualsiasi momento, può decidere di modificare l'ordine della trattazione degli argomenti in discussione. Gli argomenti da trattarsi in seduta pubblica hanno precedenza su quelli eventualmente previsti per la seduta riservata.

ART. 15

Degli argomenti da trattarsi in seduta pubblica o riservata

Gli argomenti sono di regola trattati in seduta pubblica. Oltre a tutti gli altri casi previsti dalla legge, non possono essere trattati in seduta pubblica argomenti concernenti la condotta, i meriti o i demeriti di persone.

ART. 16

Relazione introduttiva – Interventi

La discussione su ciascun argomento in trattazione è introdotta dal Presidente, dai coordinatori delle Commissioni o dai Consiglieri delegati di cui all'art. 5 o dai Consiglieri incaricati. Successivamente alla relazione ha inizio la discussione. I Consiglieri intervengono nell'ordine delle rispettive richieste. Ciascun Consigliere ha diritto ad esprimere compiutamente il proprio pensiero. Ha il diritto di non essere interrotto - salvo che dal Presidente per richiamo al regolamento - ed ha il diritto a replica. Può fare osservazioni sulle relazioni presentate e può esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, mozioni e di effettuare raccomandazioni, interrogazioni ed interpellanze. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti hanno il diritto di intervenire nella discussione. Ha precedenza di intervento il Consigliere o il Revisore dei conti su "fatto personale", intendendosi per tale il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere nazionale o di un Revisore dei conti, o le attribuzioni di affermazioni o di opinioni diverse da quelle dal medesimo manifestate. Quando sull'argomento nessun altro chiede di parlare il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone la proposta in votazione nel seguente ordine:

- 1) proposta pregiudiziale;
- 2) proposta sospensiva;
- 3) proposta per mozione d'ordine;
- 4) proposta del relatore sull'argomento;
- 5) proposta diversa da quella del relatore, secondo l'ordine di presentazione.

Tutte le proposte da mettere in votazione saranno presentate per iscritto. Eccezionalmente potranno essere dettate dal presentatore, previo consenso del Presidente.

ART. 17

Discussione

Si può porre:

- **Questione pregiudiziale:** quando uno o più consiglieri ritengono che dalla risoluzione della questione pregiudiziale dipende la possibilità di discutere un dato argomento.
- **Questione sospensiva:** qualora si ritenga che la discussione e la deliberazione debbano essere sospese per un certo tempo è da proporsi prima della questione principale.
- **Raccomandazione:** quando si intende invitare l'Ufficio di Presidenza a definire sollecitamente pratiche e chiedere le ragioni della mancata adozione di provvedimenti.
- **Interrogazione:** quando si intende domandare se un fatto sia vero, se alcuna informazione pervenuta all'Ufficio di Presidenza sia esatta, se e quali provvedimenti siano presi o per prendersi.

La risposta alla interrogazione, fatta verbalmente, può essere data immediatamente, oppure differita ad altra seduta.

- **Interpellanza:** quando si intende domandare al Presidente i motivi o gli intendimenti dell'operato dell'Ufficio di Presidenza. Le interpellanze sono scritte all'ordine del giorno della prima seduta che abbia luogo dopo la presentazione; esse hanno la precedenza su ogni altro argomento eccettuate le

interrogazioni, alle quali devono subito far seguito nell'ordine della discussione. Il Presidente può rifiutarsi di rispondere all'interpellanza; se l'interpellante, nel caso di risposta non soddisfacente, vuole provocare una discussione sulle spiegazioni mancate, deve presentare una mozione che dovrà trovar posto in un ordine del giorno successivo.

- **Mozione:** quando si voglia effettuare una vera e propria proposta d'iniziativa consiliare; può riflettere un giudizio sull'operato del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere, ovvero dell'intero Ufficio di Presidenza.

Spetta al Presidente di iscrivere le mozioni all'ordine del giorno di quella seduta che stimerà più opportuna tenendo presente che quando una mozione sia sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri e contenga anche la domanda di convocazione del Consiglio, questa deve essere effettuata entro quindici giorni.

- **Fatto personale:** quando un Consigliere sia criticato o attaccato nella propria condotta morale, politica, pubblica e privata o gli vengano attribuite opinioni o dichiarazioni o fatti diversi o contrari rispetto a quelli effettivamente espressi o avvenuti, oppure gli vengano addebitate dichiarazioni non espresse o fatti non avvenuti. In questi casi la discussione viene temporaneamente sospesa e il Presidente decide se il fatto sussiste o meno; se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi può appellarsi al Consiglio, il quale si pronuncia in merito senza discussione con votazione palese.

ART. 18

Forme di votazione

L'espressione di voto è normalmente palese. Lo scrutinio segreto si effettua ogni qualvolta la legge espressamente lo prescriva. L'elezione per le cariche del Consiglio Nazionale, di cui all'art. 21 legge 12/79, avviene a scrutinio segreto. Le deliberazioni sui casi previsti al secondo comma dell'art. 15 del presente regolamento debbono essere prese a scrutinio segreto. Le proposte di votazione a scrutinio segreto, nei casi diversi da quelli di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, e quelle per appello nominale, devono essere presentate da almeno cinque Consiglieri. Le votazioni palesi si effettuano, di regola, per alzata di mano, procedendo alla controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando ve ne sia richiesta. Lo scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede predisposte da una commissione elettorale di tre membri nominata di volta in volta.

Il Presidente partecipa a tutte le votazioni.

ART. 19

Dichiarazioni di voto

Stabilito l'ordine e la forma delle votazioni, in base agli articoli precedenti, il Consiglio Nazionale procede alle operazioni di voto. Prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono, succintamente, fare dichiarazioni sul loro voto e sui motivi che lo determinano e richiederne l'inserimento a verbale.

ART. 20

Esito delle votazioni

Terminata ogni votazione, il Presidente ne comunica l'esito. Ogni proposta messa in votazione si intende approvata quando abbia raccolto la maggioranza dei voti espressi. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.

ART. 21
Verbali

Di tutti i lavori consiliari devono essere redatti sintetici verbali su apposito registro. Le delibere vengono numerate e trascritte su apposito registro e trasmesse ad ogni Consigliere in carica. Per la parte riguardante la discussione generale ed i particolari dei singoli interventi, salvo le specifiche richieste dei Consiglieri, si fa riferimento alla registrazione su nastro, che dopo ogni seduta deve essere acquisita agli atti per la durata di tre anni.

ART. 22
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° febbraio 1991.
Roma, 1 febbraio 1991